



## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. ARTA Distretto Provinciale dell'Aquila  
[dist.laquila@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)

Spica S.r.l.  
[spica@pec.arc.it](mailto:spica@pec.arc.it)

Oggetto: Richiesta Variante Sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DPC026/319 del 12.12.2019 - Ditta SPICA S.R.L. - riscontro a osservazioni della Ditta.

Con riferimento alla richiesta di codesta Regione del 28.09.2022, n. 351042/22, concernente l'oggetto, e alle osservazioni formulate dalla Ditta interessata con nota del 9.12.2022, pubblicata sul sito della Regione, si evidenzia che, fermo restando quanto già comunicato con nota 26522 del 28.11.2022, per evitare difficoltà interpretative in fase di controllo, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche:

- per quanto attiene al nuovo processo end of waste per la produzione di prodotti da rifiuti di metalli ferrosi e non si prende atto della nuova tabella presentata in sostituzione della tabella 16, pag. 141 della relazione, tuttavia si segnala che nella nuova tabella riepilogativa sono stati mantenuti rifiuti da eliminare (12 01 02 e 12 01 04 polveri e particolato di materiali ferrosi e non ferrosi, in quanto il Regolamento UE 333/2011 non ne prevede la possibilità di utilizzo) ed è stato erroneamente indicato nell'ultima colonna il *Processo EoW "M"*, cioè "metalli ferrosi e non ferrosi", per rifiuti per i quali sono state richieste unicamente le attività R12 ed R13 e non anche quella di R4 (10 02 10, 19 01 02, 10 08 99 e 19 10 02);
- per quanto attiene al codice EER 10 13 04, esso è presente nella tabella 4 a pag. 44 della relazione tra i rifiuti del "Processo End of Waste per la produzione di prodotti



per cementifici, laterifici e calcestruzzo”, tuttavia il processo di EoW indicato nell’ultima colonna della nuova tabella riepilogativa, per tale rifiuto, riporta unicamente la “A” (aggregati riciclati) e non anche la “C” (aggregati cementifici);

- si deve chiarire l’attività che la Ditta intende svolgere sul rifiuto identificato dal codice EER 10 02 02 oltre all’attività indicata come “A”. Tale rifiuto, infatti, è stato inserito nella Tab. 14 a pag. 90 della relazione, ma non è presente nella Tab. 11 riassuntiva a pag. 72, né è indicato come da destinare a produzione di “aggregati terre - T” nella nuova tabella riepilogativa;
- nella “Legenda sigle processi EoW” riportata nella nota n. 3 alla tabella riepilogativa, deve essere eliminato il processo “B – conglomerati bituminosi”, in quanto, nella documentazione presentata, non si fa alcun riferimento al D.M. 69/2018 che disciplina tale processo. Di conseguenza tale lettera “B” deve essere eliminata in corrispondenza del EER 17 03 02;
- per la stessa Legenda, si chiede se il riferimento al D.M. 152/2020, relativo alla lettera “D”, sia da intendere al D.M. 152/2022;
- non è chiaramente definita, nella nuova tabella riepilogativa, la corrispondenza tra la *capacità annuale* e i rifiuti elencati;
- per quanto attiene alla richiesta di introdurre nuovi codici EER tra quelli già autorizzati per la produzione di aggregato riciclato EoW da rifiuti inerti, di cui al paragrafo 6.5 della relazione, cioè 06 03 14, 10 09 03 e 19 12 09, si ribadisce quanto già rilevato con la su richiamata nota 26522 del 28.11.2022 e si rimanda alla valutazione di codesta Regione.

Distinti saluti

Il Funzionario  
Dott.ssa Maria Stagnini

Il Dirigente  
Ing. Andrea De Simone